

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FURFARO, MANZI, BERRUTO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, ORFINI,
STUMPO, ZINGARETTI**

Disposizioni per garantire alle persone con disabilità il diritto di partecipare a spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e di intrattenimento

Presentata il 14 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ciascuno di noi auspica di vivere in un Paese che sia in grado di coniugare le esigenze di tutte e tutti, nessuno escluso, in ogni fase della propria vita.

È sempre più indispensabile garantire a tutti, in condizioni di piena parità, l'accessibilità e la fruibilità delle esperienze culturali e ludiche e le istituzioni e i soggetti coinvolti devono assumersi pienamente questa responsabilità inderogabile.

L'articolo 3 della Costituzione garantisce il pieno sviluppo della persona umana, affermando il principio secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e stabilendo che è compito della

Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, stabilisce che ognuno deve poter esercitare tutti i diritti e tutte le libertà, senza alcuna discriminazione.

A tutti gli esseri umani, dunque, deve essere consentito di partecipare alla vita collettiva e questo costituisce il presupposto indefettibile per la realizzazione di una democrazia solida e compiuta, fondata sull'uguaglianza sostanziale, sul pieno esercizio del diritto di cittadinanza e sui principi di libertà e di autodeterminazione.

Tali principi non possono essere garantiti se a una persona è impedito l'accesso agli spazi in cui vive la collettività, in modo da poterne fruire compiutamente, secondo le proprie possibilità e a prescindere dalle proprie condizioni.

Innumerevoli sono i casi in cui è stato negato a una persona disabile il diritto di poter partecipare a spettacoli sia culturali che sportivi.

Siamo nel 2024 e ancora, nonostante i progressi della tecnica e della scienza, non riusciamo a garantire alle persone con disabilità il diritto di partecipare a uno spettacolo pubblico sia esso culturale, sportivo o di intrattenimento e questo non perché ciò sia oggettivamente infattibile ma semplicemente perché si ritiene secondaria tale esigenza.

Quasi che per le persone con disabilità il divertimento o la partecipazione al piacere della musica, della cultura, dello sport o di qualsiasi attività ludica sia qualcosa in più a cui poter rinunciare senza troppi problemi.

Quasi che le persone con disabilità vivano un'esistenza parallela in cui non è importante perdere le esperienze di gioia condivisa che contano per tutti.

In quelle vite che combattono quotidianamente per resistere alle frustrazioni, alle paure e alle angosce enormi, la fruizione di spettacoli dal vivo, di manifestazioni sportive, musicali, teatrali o culturali e il divertimento non contano meno, ma molto di più, perché tali esperienze spesso aiutano a dire che « tutto va bene, nonostante tutto ».

Nel 2024, dunque, è tuttora aperta la questione della partecipazione delle persone disabili ai concerti e alle manifestazioni sportive, culturali o di intrattenimento senza che sia stata adottata una soluzione legislativa che renda finalmente esigibili tali diritti. Il tema della partecipazione è risolto solo grazie alla volontà di ciascun organizzatore.

Si ricorda, infine, che l'unica disposizione dell'ordinamento giuridico italiano che agevola il diritto di accesso delle persone con disabilità ai luoghi di cultura è rappresentata dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, recante linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, reca disposizioni finalizzate a garantire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive il diritto di partecipare a spettacoli e manifestazioni culturali, sportivi o di intrattenimento.

2. Nei luoghi di interesse culturale quali teatri, musei, cinema, biblioteche, aule studio, sale per i convegni e riunioni, luoghi di culto e in qualsiasi ogni altro luogo destinato ad attività culturali, musicali, ricreative o sportive sono assicurati il pieno rispetto delle linee guida di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e l'adozione di tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altro ostacolo affinché ogni servizio erogato possa essere fruibile da chiunque.

3. Nei luoghi, nei locali e negli impianti in cui si svolgono eventi culturali, musicali, sportivi o comunque di intrattenimento pubblici, anche temporanei, devono essere garantiti alle persone con disabilità un numero di posti riservati non inferiore a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I posti riservati devono avere una collocazione adeguata al fine di consentire l'effettiva partecipazione e fruibilità dell'evento e, compatibilmente con la conformazione del luogo e con gli spazi necessari nonché nel rispetto di quanto disposto dal medesimo decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, non devono essere situati in aree distinte al fine di evitare situazioni di isolamento sociale.

4. Nel luogo dove si svolge la manifestazione culturale, musicale, ricreativa o sportiva, ove sia disponibile lo spazio necessario, l'organizzatore provvede a predisporre una zona riservata a coloro che manifestano esigenze particolari.

5. Al fine di rendere effettivamente fruibile la manifestazione di interesse culturale, musicale, ricreativa o sportiva anche da parte di persone con disabilità le informazioni inerenti all'accessibilità dei luoghi di cui al comma 1 sono pubblicate e rese disponibili nei siti *internet*, nelle piattaforme di comunicazione sociale e nelle applicazioni dei luoghi in cui la manifestazione si svolge.

6. I musei, le pinacoteche, le gallerie d'arte e, fatta salva l'esigenza di salvaguardia dei relativi beni, i siti archeologici devono essere dotati della strumentazione necessaria per consentire a ciascun visitatore di vivere con pienezza l'esperienza emotiva e culturale a cui lo stesso partecipa.

7. I siti *internet* dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni culturali, musicali, ricreative o sportive devono essere dotati di funzioni interattive al fine di consentire la visita in modalità virtuale dei luoghi medesimi.

8. L'esclusione della persona con disabilità da una manifestazione o da un evento pubblico può essere disposta soltanto per ragioni di sicurezza e ove non sia in alcun modo possibile garantire l'adempimento delle disposizioni della presente legge. La decisione deve essere comunicata per iscritto e motivata in maniera precisa e puntuale. Contro la decisione è ammissibile il ricorso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, all'autorità giudiziaria competente.

9. Gli spettacoli, i concerti, gli eventi e i convegni, compatibilmente con le caratteristiche degli stessi, devono essere fruibili anche a distanza per consentire la più ampia partecipazione.

10. Al fine di assicurare alle persone con disabilità un numero di biglietti sufficiente e proporzionale al numero complessivo di partecipanti a ciascun evento, il soggetto organizzatore deve comunicare, a partire

dalla fase di prevendita, il numero complessivo di biglietti posti in vendita e di biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, istituendo un contatto telefonico dedicato volto a fornire ogni informazione utile per la fruizione dell'evento medesimo e per la vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

11. Il soggetto organizzatore, anche in caso di esternalizzazione del sistema di vendita dei biglietti d'ingresso, assicura la gratuità di ciascun evento ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, previa esibizione della Carta europea della disabilità.

12. Tutti coloro che lavorano in un luogo di culto, ricreativo o culturale devono ricevere la formazione adeguata affinché siano in grado di entrare in relazione con le persone con disabilità in maniera professionale, competente ed empatica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0091180